

di Avv.to Rosa Bertuzzi

VEICOLI FUORI USO E FERMO AMMINISTRATIVO: CHIARIMENTI OPERATIVI DALLA LEGGE 14/2026

La nuova disciplina consente la radiazione e demolizione dei veicoli fuori uso senza ostacoli derivanti dal fermo amministrativo, garantendo efficienza procedurale e tutela dell'interesse pubblico

In riferimento ai verbali di constatazione redatti dalle autorità competenti su veicoli depositati in aree private e qualificati come fuori uso ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 209, **la recente Legge n. 14/2026 interviene in maniera significativa chiarendo il regime dei veicoli gravati da fermo amministrativo e definendo in modo operativo i limiti della misura cautelare fiscale.** La norma stabilisce che il fermo amministrativo **non può costituire ostacolo alla radiazione dal PRA e alla demolizione dei veicoli inutilizzabili, separando in modo definitivo la gestione del veicolo come bene-rifiuto dagli adempimenti fiscali pregressi.** L'iter procedurale prevede l'accertamento formale dell'inutilizzabilità del veicolo da parte dell'amministrazione locale, corredato da documentazione fotografica e verifiche sullo stato amministrativo del mezzo; la notifica al proprietario del termine di sessanta giorni per eventuali opposizioni; e, decorso inutilmente tale termine, la rimozione e demolizione presso centro autorizzato con contestuale cancellazione dal PRA, liberando il proprietario/detentore (esempio veicolo nella parte condominiale o veicolo depositato da anni nel deposito giudiziario) da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa.

La disposizione tutela sia l'interesse pubblico sia i diritti del proprietario: da un lato consente la rimozione dei veicoli inidonei alla circolazione, contribuendo alla sicurezza urbana, alla tutela ambientale e all'alleggerimento degli archivi PRA; dall'altro consente al proprietario di regolarizzare la posizione del veicolo con costi contenuti e senza che i debiti pregressi siano cancellati o che venga attribuito diritto a incentivi per nuovi acquisti. La Legge 14/2026 offre inoltre chiarezza sugli adempimenti documentali, richiedendo la presentazione dei documenti identificativi del proprietario e della documentazione attestante lo stato di veicolo fuori uso, nonché il conferimento al centro di autodemolizione autorizzato che rilascia il certificato di rottamazione.

In tal modo, la norma realizza un duplice effetto: garantisce l'effettiva rimozione dei mezzi inutilizzabili, prevenendo la permanenza di veicoli abbandonati o gravati da vincoli sul territorio, e semplifica l'operatività degli enti locali, delle società incaricate degli accertamenti e dei centri di raccolta, riducendo le cosiddette posizioni "fantasma" e migliorando l'efficienza della gestione della fiscalità automobilistica. Il quadro normativo aggiornato consente infine di consolidare prassi uniformi nella gestione dei veicoli fuori uso, favorendo trasparenza, certezza del diritto e sicurezza giuridica per tutti gli operatori coinvolti.

Si allega fac simile del verbale di constatazione

da parte della Polizia Locale e il testo della Legge 26.01.2026, n. 14

ESEMPIO DI VERBALE DI CONTESTAZIONE

COMUNE DI MUGGIA
Servizio Polizia Locale
e Protezione Civile
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via Trieste n.8 - Muggia

Prot. GEN - 2026 - 000859

VERBALE DI CONSTATAZIONE DI VEICOLI FUORI USO (D.L.vo 24/06/2003 n.209)

L'anno 2026 addì 21 del mese di marzo alle ore 14.00 in Muggia (TS), via di Trieste n. 8 i sottoscritti Comm. Roberto Dellosto e Isp. Sup. Claudia Cipolat Goter

premesso che:

in data 16 gennaio 2026 la TS ASSISTANCE s.r.l. con sede legale Muggia (TS), Via Nereo Martinelli, ha richiesto l'effettuazione di accertamenti finalizzati alla verifica dello state di abbandono e della qualificazione come veicolo fuori uso ai sensi del D.L.vo 24/06/2003 n. 209;
che la medesima ditta ha dichiarato di aver provveduto all'invio delle raccomandate ai proprietari dei veicoli interessati, comunicando l'invito alla rimozione degli stessi;
che le informazioni relative all'avvenuto invio delle raccomandate ai proprietari dei veicoli sono state fornite dalla ditta richiedente l'accertamento, come da documentazione dalla stessa esibita;

danno atto che si è proceduto al sopralluogo presso l'area sita Muggia (TS) in via dei Laghetti s.n.c., di pertinenza della TS ASSISTANCE s.r.l., al fine di accertare la presenza dei veicoli indicati depositati da anni in quanto mai ritirati dai proprietari e che nel corso dell'accertamento sono stati individuati i seguenti veicoli che assumono caratteristiche tali da poter essere considerati veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 209/2003, in quanto privi delle condizioni per la circolazione e palesemente destinati alla demolizione:

	TIPO	MARCA	MODELLO	TARGA
1	MOTOCICLO	SUZUKI	BURGMAN	AS79046
2	AUTOVETTURA	TOYOTA	AURIS	CA354KE
3	MOTOCICLO	KYMKO		BM70415
4	AUTOVETTURA	RENAULT	ESPACE	DH788RZ
5	MOTOCICLO	YAMAHA	MAJESTY	V75495
6	AUTOVETTURA	NISSAN	NAVARA	W313WE
7	AUTOVETTURA	OPEL	VECTRA	V82480U (A)
8	AUTOVETTURA	SEAT	LEON	DJ240YJ
9	AUTOVETTURA	MERCEDES	CLASSE E	EX926BA
10	AUTOVETTURA	MERCEDES	CLASSE C	V555ZH
11	MOTOCICLO	MALAGUTI		3W11562
12	AUTOVETTURA	FORD	FUSION	JLY286 (D)
13	MOTOCICLO	PIAGGIO	EVN	DG17955
14	MOTOCICLO	KYMKO		K7517N
15	AUTOVETTURA	FORD	FIESTA	GA879KD
16	AUTOVETTURA	KIA	PICANTO	CM094CD

17	AUTOVETTU RA	SEAT	IBIZA	AH896ME
18	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO	156	W398NE
19	AUTOVETTU RA	FIAT	PUNTO	ZG6724FE (HR)
20	AUTOCARRO	FORD	TRANSIT	CZ384RE
21	CICLOMOTORE	OVETTO	VTL5A0000022651	X6YG9K
22	AUTOVETTU RA	FORD	PUMA	BF621HR
23	AUTOVETTU RA	SUBARU	JUSTY	DW535MZ
24	AUTOVETTU RA	FIAT	500	EY783JE
25	AUTOVETTU RA	OPEL	MERIVA	DB875YL

Preso atto che il proprietario dell'area ha provveduto a trasmettere formali comunicazioni a mezzo raccomandata A.R. ai legittimi proprietari dei veicoli i quali, in ragione dell'attuale state di conservazione, sono qualificabili come fuori uso ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003.

Rilevato, tuttavia, come diverse di tali notifiche siano rimaste prive di esito a causa dell'irreperibilita dei destinatari o per l'intervenuta compiuta giacenza dovuta al mancato ritiro delle stesse.

Preso atto altresì che la quasi totalita dei destinatari non ha ottemperato al ritiro dei rispettivi veicoli entro i termini prescritti, già peraltro decorsi.

Considerato che ai fini dell'istanza di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico per demolizione, l'ufficio procede alla definizione della pratica previa esibizione della ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di nulla-osta alle autorità competenti.

Rilevato altresì che dalle verifiche esperite presso i pubblici registri, una quota dei veicoli in oggetto risulta gravata da provvedimenti di fermo amministrativo o da ulteriori iscrizioni pregiudizievoli e vincoli di natura reale, i quali ne precludono la libera disponibilità giuridica ma non inficiano la classificazione degli stessi quali "fuori uso" ai sensi della normativa vigente, ai sensi della Legge 14/2026.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 209/2003, i veicoli in oggetto sono classificati quali fuori uso in quanta, secondo quanta attestato dalla Ditta TS ASSISTANCE s.r.l. gli stessi risultano giacenti presso il deposito autorizzato dalla Prefettura di Trieste.

Tale condizione è riconducibile alla mancata ottemperanza al ritiro da parte dei legittimi proprietari a seguito di:

1. Sinistro stradale;
2. Danni da incendio;
3. Accertato state di abbandono;
4. Rimozione coatta per violazioni alle norme del Codice della Strada;
5. Avaria meccanica con conseguente mancato ritiro nei termini di legge.

Si producono in allegato n. 25 prospetti analitici relativi ai veicoli rinvenuti presso la citata area; per ciascuna unita, oltre al corredo di rilievi fotografici, si riportano le risultanze delle verifiche effettuate in ordine allo stato amministrativo e giuridico (copertura assicurativa, regolarità della revisione, eventuali denunce di furto o iscrizioni pregiudizievoli e gravami esattoriali). La documentazione comprende, altresì, le generalità dei soggetti intestatari e le risultanze della corrispondenza intercorsa, con specifica indicazione delle date di spedizione e perfezionamento delle notifiche finalizzate all'intimazione al ritiro.

Fatto, letto


Fatto, letto


ALLEGATO A VERBALE _JU CONSTATAZIONE DI VEICOLI FUORI USO DI
DATA 21/02/2022 6

01] SUZUKI BURGMAN TARGATO [S79046]

PROPRIETA': Tagliaferro Emanuele nato in Trieste (TS) il 01/03/1969 anagraficamente residente [redacted]
Trieste (TS) in Via dell'Agro n. 1 e Porcu Samantha nata in Trieste (TS) il 28/03/1971 anagraficamente
residente a Muggia (TS) in Borgo Zindis stradello G 9

DOCUMENTI: Documento Unico di Circolazione ovvero Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà
non presenti

DATA ENTRATA IN DEPOSITO/MOTIVO: 01/02/2015. Richiesta da privato.

DATA INVITO RITIRO: 12/03/2015 inviata raccomandata con ricevuta di ritorno, notificata per
compiuta giacenza.

STATO VEICOLO: sellone lacerato, abrasioni e ammaccature parte anteriore del veicolo, rottura
pedalina, non funzionante. Condizioni scadenti.

ASSICURAZIONE: NON ASSICURATO.

REVISIONE: SCADUTA.

OGGETTO DI FURTO: NO.

PROVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO: GRAVATO DA FERMO
AMMINISTRATIVO ESATTO S.P.A.

FOTO



02) TOYOTA AURIS TARGA **TOFA354RH**

PROPRIETA: Gellala Donatella nata [redacted] in Trieste (TS) il 22/02/1962, anagraficamente residente a [redacted] (TS) in Via Androna C. Colombo n. 14.

DOCUMENTI PRESENTI: Documento Unico di Circolazione ovvero Carta di Circolazione e Certificate di Proprietà non presenti.

DATA ENTRATA IN DEPOSITO/MOTIVO: 30/06/2018. Trattasi di veicolo Sives, dissequestrato ma mai ritirato.

DATA INVITO RITIRO: 04/04/2025 inviata raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata in data 04/04/2025 con firma di ritiro.

STATO VEICOLO: Veicolo incidentato in pessime condizioni. Rottura totale lunotto posteriore. Abrasioni e ammaccature parte anteriore e fiancate destra e sinistra. All'interno dell'abitacolo vetri e oggetti sparsi.

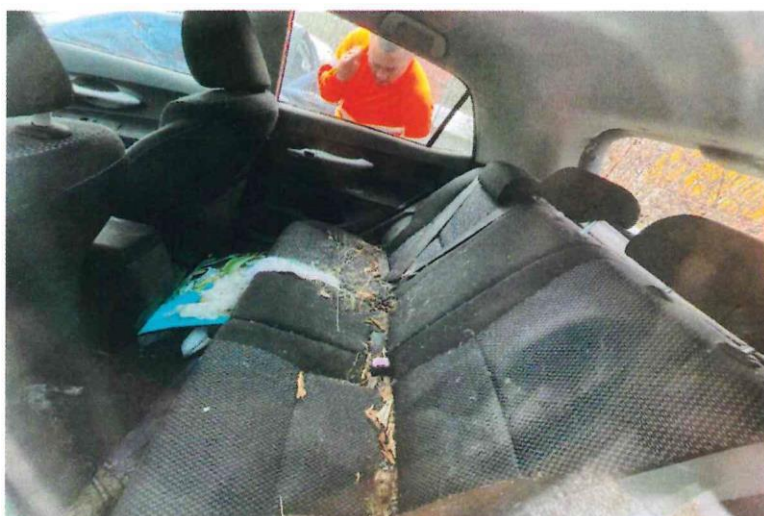
ASSICURAZIONE: NON ASSICURATO.

REVISIONE: SCADUTA.

OGGETTO DI FURTO: NO.

PROVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO: GRAVATO DA FERMO AMMINISTRATIVO ESATTO S.P.A.

FOTO



LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. (26G00026) (GU n.29 del 5-2-2026)

Vigente al: 20-2-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal

PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilit  entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumita' pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e' disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la cifra: «3.000» e' sostituita dalla seguente: «10.000»;

b) al comma 2, la cifra: «1.000» e' sostituita dalla seguente: «3.000».

Art. 2

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilit  per il suo tramite non puo' comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

5-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilit  e ne danno comunicazione senza ritardo e,

comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».

Art. 3

Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione

1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.

2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile è allegata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 2026